

Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio della protezione delle varietà

del 20 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 1995)

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

visto l'articolo 44 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 maggio 1977¹
sulla protezione delle varietà (ordinanza sulla protezione delle varietà),
ordina:

Art. 1 Prestazioni computabili per la tassa

L'Ufficio della protezione delle varietà riscuote tasse, oltre a quelle giusta gli articoli 41–44 dell'ordinanza sulla protezione delle varietà², per le prestazioni seguenti:

Prestazione computabile per la tassa	Tasse pagabili	Fr.
1. <i>Consultazione di atti, di registri e dei loro estratti</i>		
1.1 Consultazione del registro delle domande di protezione, per varietà – tassa minima	alla presentazione della domanda	10.— 50.—
1.2 Consultazione del registro dei titoli di protezione, per varietà – tassa minima	alla presentazione della domanda	10.— 50.—
1.3 Estratto di un registro, per varietà	alla presentazione della domanda	35.—
2. <i>Informazioni</i>		
Per domanda di protezione o per varietà, per cui è chiesta l'informazione o incluse nell'informazione – tassa minima	alla presentazione della domanda	10.— 50.—
3. <i>Obiezioni</i>		
Obiezione contro il rilascio del titolo di protezione o l'ammissibilità della denominazione, per varietà	alla presentazione dell'obiezione	70.—

RU 1994 2723

¹ RS 232.161

² RS 232.161

Prestazione computabile per la tassa	Tasse pagabili	Fr.
4. <i>Modificazioni e completamenti</i>		
Modificazione o completamento di un atto dell'inserto che accompagna la domanda di protezione, per varietà	alla presentazione della domanda	70.—
5. <i>Proroga del termine</i>		
Proroga di un termine fissato dall'Ufficio della protezione delle varietà oppure dall'Ufficio di controllo, per domanda	alla presentazione della domanda	30.—
6. <i>Sollecitorie</i>		
6.1 Se i termini non sono osservati, per sollecitoria	dopo ricezione della sollecitoria	70.—
6.2 Richiesta di pagamento della tassa annuale (art. 43 cpv. 2 O sulla protezione delle varietà), per sollecitoria	dopo ricezione della sollecitoria	70.—
7. <i>Tasse di cancelleria</i>		
7.1 Attestazione della data di deposito	alla presentazione della domanda	50.—
7.2 Allestimento di una quietanza per il pagamento delle tasse	alla presentazione della domanda	15.—
7.3 Riproduzioni (fotocopie e altre copie), per pagina – tassa minima per ordinazione	alla presentazione della domanda	1.— 10.—

Art. 2 Altre prestazioni

¹ Per prestazioni che non sono stabilite né nell'ordinanza sulla protezione delle varietà né nella presente ordinanza, l'Ufficio della protezione delle varietà può esigere tasse fissate in funzione del tempo impiegato.

² La tassa stabilita in funzione del tempo ammonta a 80 franchi per ogni mezz'ora impiegata.

³ In tale caso le spese sono calcolate separatamente. Nel rimanente sono applicabili per le tasse di cancelleria gli articoli 14-20 dell'ordinanza del 10 settembre 1969³ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 3 Spese

Sono considerate spese i costi supplementari concernenti una data prestazione, in particolare:

- a. gli onorari giusta l'ordinanza del 1° ottobre 1973⁴ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati;
- b. le spese per l'assunzione delle prove, perizie scientifiche, esami speciali o l'ottenimento della documentazione;
- c. le spese di porto, telefono, telegrafo, telex o telefax nel traffico internazionale;
- d. le spese di trasferta e di trasporto;
- e. le spese di lavori che l'Ufficio della protezione delle varietà affida a terzi.

Art. 4 Disposizioni finali

¹ L'ordinanza del 4 novembre 1985⁵ sulle tasse dell'Ufficio della protezione delle varietà è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

⁴ RS 172.32

⁵ [RU 1985 1804]

